

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2937

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAPPELLI

*Presentata il 6 novembre 1981*

Estensione dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, ai dipendenti di enti disciolti in possesso dei requisiti necessari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge vuole raggiungere il fine di fare ottenere i benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai dipendenti degli enti disciolti, i quali, avendo compiuto il sessantesimo anno di età, non abbiano maturato 30 anni di servizio utile ai fini della pensione, ed intendano porsi in quiescenza.

Si tratta di una categoria di dipendenti pubblici, non poco travagliata, la quale, in maggioranza, ha incontrato molte difficoltà dopo la soppressione degli enti citati, e che troverebbe, nell'approvazione della presente proposta di legge, un giusto riconoscimento e una legittima soddisfazione.

La *ratio* della proposta si ritrova in due considerazioni fondamentali, fra loro collegate:

1) la legge 24 maggio 1970, n. 336, ha trovato, a suo tempo, applicazione,

ai fini del collocamento a riposo anticipato, solo per quei dipendenti che, raggiungendo al servizio effettivo già maturato l'anzianità loro riconosciuta dalla legge stessa, erano in grado di maturare un servizio utile a pensione tale da consentire ad essi di ottenere un trattamento di quiescenza abbastanza vicino al massimo; viceversa, raramente ne è stata richiesta l'applicazione da quei dipendenti che, pur appartenendo a quelle categorie previste dalla legge, avevano scarsa anzianità reale di servizio e quindi o non potevano maturare il minimo di anzianità utile per la pensione anche beneficiando dell'aggiunta di legge, o maturavano un minimo tanto scarso da comportare una pensione insufficiente per le esigenze della vita;

2) l'impossibilità pratica in cui si trovarono diversi dipendenti pubblici (pur appartenendo alle categorie previste dal-

la legge 24 maggio 1970, n. 336) di chiederne l'applicazione ai fini del collocamento a riposo ha comportato effetti tanto più negativi per quelli, fra essi, che provengono dagli enti disciolti.

Infatti, tali dipendenti, ormai in età non più giovanile, si sono trovati costretti a cambiare drasticamente il loro ambiente di lavoro, venendo d'autorità inseriti in altri enti, spesso regionali e locali, nei quali sono considerati come un peso e come tali trattati. La grave difficoltà di inserimento in cui essi si tro-

vano è un motivo di più per emanare una norma che consenta loro di collocarsi in pensione al pari degli altri dipendenti facenti parte delle stesse categorie che già nel passato hanno potuto beneficiare della anzianità di servizio aggiuntiva.

Né va dimenticato che l'onere per l'erario sarebbe scarso, in ragione del limitato numero dei dipendenti degli enti disciolti, che trovansi ancora nelle condizioni per beneficiare della riapertura, soltanto per essi, dei termini di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

I dipendenti provenienti da enti disciolti, ex combattenti, invalidi di guerra o di categorie assimilate, che avendo superato il sessantesimo anno di età non raggiungano i 30 anni di servizio (compresi i periodi di riscatto usufruibili per legge), possono venire ammessi a godere dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modifiche, qualora intendano collocarsi in quiescenza entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.